

## **STATUTO SOCIALE**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA**

##### **Articolo 1) — Denominazione.**

E' costituita una Cooperativa denominata:

“LIBERA UNIONE MUTUALISTICA – SOCIETA' COOPERATIVA “

La denominazione potrà essere abbreviata in “LUM Soc. Coop.”

##### **Articolo 2) — Sede sociale.**

- 2.1 La Cooperativa ha sede nel Comune di Milano all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.
- 2.2 Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero, con semplice decisione degli Amministratori.

##### **Articolo 3) — Domicilio dei Soci.**

- 3.1 Il domicilio dei Soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Cooperativa, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

##### **Articolo 4) — Durata – Adesioni.**

- 4.1 La durata della Cooperativa è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2100 salvo proroghe o anticipato scioglimento.
- 4.2 La Cooperativa, previa delibera del Consiglio di amministrazione, potrà aderire, ad associazioni di imprese e di tutela e rappresentanza delle società cooperative.

### **TITOLO II**

#### **OGGETTO SOCIALE E REGIME DELLA MUTUALITA'**

#### **Articolo 5) — Scopo mutualistico.**

- 5.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro e di speculazione privata ed ha per scopo il soddisfacimento dei bisogni espressi dai propri Soci, nell'ambito dell'oggetto sociale, attraverso la massima valorizzazione delle risorse economiche e umane, che gli stessi Soci possono rendere disponibili alla Cooperativa, nel rispetto del principio di parità di trattamento conformemente alle previsioni statutarie e regolamentari della Cooperativa. È parte integrante dello scopo mutualistico della Cooperativa la sua apertura alla adesione di tutte le persone che abbiano uguali bisogni e condividano gli stessi principi mutualistici.
- 5.2 La Cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non Soci.

#### **Articolo 6) — Oggetto sociale.**

- 6.1 La Cooperativa, con scopo mutualistico e senza finalità speculative, ha per oggetto la realizzazione, l'acquisto ed il recupero di immobili da assegnare in proprietà, in godimento, ovvero in locazione o con altre forme contrattuali ai propri Soci, nonché la gestione del patrimonio immobiliare proprio e in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i principi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione.”
- 6.2 Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la Cooperativa può sottoscrivere tutti i contratti o atti, compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni vigenti.

In particolare, si precisa che tra le attività strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale

sono da ritenersi in ogni caso comprese, a titolo esemplificativo:

- a) l'acquisto anche a mezzo di permuta, sia in diritto di proprietà che in diritto di superficie, di aree, e l'eventuale alienazione delle stesse; la costituzione, l'acquisto o la cessione di diritti reali; l'acquisto, la demolizione, la ristrutturazione e l'alienazione di fabbricati e porzioni di fabbricato;
- b) l'effettuazione di interventi di manutenzione, recupero e ricostruzione di immobili, sia in economia che mediante appalto ad imprese di costruzione, anche acquistando direttamente i materiali, i componenti e gli impianti necessari per la loro realizzazione e manutenzione o recupero;
- c) l'assegnazione, la concessione in locazione o mediante l'impiego di tutte le forme contrattuali ritenute utili, ai Soci e ai terzi di unità immobiliari della Cooperativa;
- d) l'eventuale assegnazione in proprietà di alloggi già assegnati con le modalità di cui al comma precedente è proposto ai medesimi Soci. Nel caso in cui essi Soci non intendessero procedere all'assegnazione in proprietà degli alloggi, continueranno a valere i patti dei contratti in essere.
- e) la prestazione di servizi ai Soci ai fini dell'assistenza nell'uso e nella gestione, anche condominiale, delle abitazioni e relative pertinenze;
- f) la stipula di contratti di mutuo e finanziamento, anche agevolati, con o senza garanzie, e di ogni altro contratto od operazione bancaria e finanziaria finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, compresi, a titolo meramente esemplificativo, l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e l'emissione di cambiali;
- g) la richiesta e l'utilizzo di qualsiasi agevolazione, in particolare nel settore dell'edilizia residenziale e non;

- h) la raccolta di prestiti dai Soci destinati al conseguimento dell'oggetto sociale;
- i) la stipula di contratti di assicurazione nell'interesse della Cooperativa;
- j) la concessione e l'ottenimento di avalli, fideiussioni, garanzie reali e personali nell'interesse della Cooperativa, purché relativi ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale;
- k) aderire a consorzi, anche senza la costituzione di un'organizzazione con attività esterna, con altre Cooperative ed enti;
- l) quale attività strumentale e non prevalente, l'assunzione di partecipazioni in:
  - società per azioni e società a responsabilità limitata,
  - Cooperative e consorzi di cooperative (anche promuovendone la costituzione), che svolgano attività utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- m) la partecipazione ai gruppi cooperativi paritetici previsti dalla normativa vigente, la creazione con i terzi appositi contratti di "Rete", se utile al miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

### **TITOLO III**

#### **CATEGORIE DI SOCI – RAPPORTI MUTUALISTICI E RAPPORTI SOCIALI**

##### **Articolo 7) — Numero e requisiti dei Soci operatori.**

7.1 I Soci si distinguono in :

- a) Soci Operatori
- b) Soci Finanziatori

A ciascuna categoria si applicano le disposizioni di Statuto ad essa specificamente dedicate e, in quanto compatibili, le disposizioni generali di Statuto e le norme di legge. La disciplina del rapporto sociale delle diverse categorie di Soci può essere specificata o integrata da regolamenti. Ai Soci Finanziatori si applicano le disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni, in quanto compatibili con la natura del rapporto. L'ammissione dei

Soci Finanziatori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

- 7.2 Il numero dei Soci cooperatori non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge o per l'iscrizione all'albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.
- 7.3 La responsabilità di ogni socio è limitata al capitale sociale sottoscritto.
- 7.4 Possono essere Soci Cooperatori le persone fisiche che abbiano compiuto i 18 anni di età e le persone giuridiche, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Cooperativa. Possono essere Soci Finanziatori esclusivamente le persone giuridiche.
- 7.5 I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Cooperativa si avvale non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di Socio Cooperatore, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.
- 7.6 Per l'ammissione a Socio Cooperatore il Consiglio di amministrazione provvederà a stabilire annualmente e con decorrenza dall'esercizio successivo:
- a) l'ammontare della quota sociale da sottoscrivere per essere ammessi a soci cooperatori; tale valore non potrà essere inferiore a euro 500 (cinquecento);
  - b) l'ammontare delle spese di ammissione;
  - c) l'ammontare minimo da versare sul libretto del prestito sociale

#### **Articolo 8) — Domanda di Ammissione dei Soci Cooperatori.**

8.1. Chi desidera divenire Socio Cooperatore deve presentare domanda scritta alla Cooperativa, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta,

nella quale siano riportati, se persona fisica:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Cooperativa;
- b) valore della partecipazione che intende sottoscrivere entro i limiti previsti dal Codice

Civile;

- c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi della Cooperativa e di non svolgere attività effettivamente in concorrenza.

8.2 Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegate la fotocopia del documento d'identità e il codice fiscale.

8.3 Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nei commi precedenti, la denominazione della Cooperativa, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale, l'indicazione del valore della partecipazione che intende sottoscrivere. Alla domanda di ammissione devono inoltre essere allegati la visura camerale e gli eventuali ulteriori documenti richiesti dalla cooperativa;

#### **Articolo 9) — Procedura di Ammissione.**

9.1 Il Consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, delibera sulla domanda di ammissione in qualità di Socio Cooperatore e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione comunica all'interessato la deliberazione di ammissione la cui efficacia è comunque condizionata:

- a) al pagamento delle spese di ammissione stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- b) al versamento della quota e dell'eventuale sovrapprezzo, stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione da effettuarsi entro il termine di un mese decorrente dalla data della deliberazione di ammissione;
- c) all'apertura del libretto di prestito sociale per l'importo stabilito dal Consiglio di amministrazione.

9.3 In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare

entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante Socio Cooperatore può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

9.4 Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di amministrazione, il Socio Cooperatore è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

9.5 Gli Amministratori illustrano nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

#### **Articolo 10) — Diritti dei Soci.**

10.1 I Soci hanno i diritti previsti dalla legge.

10.2 I diritti di cui all'art. 2545-bis c.c. non spettano al Socio in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti, o inadempiente rispetto alle obbligazioni, anche mutualistiche, contratte con la Cooperativa.

#### **Articolo 11) — Obblighi dei Soci.**

11.1 Il Socio Cooperatore, all'atto dell'ammissione alla Cooperativa, deve:

- a) versare l'ammontare della partecipazione sociale sottoscritta;
- b) versare il sovrapprezzo, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione;
- c) versare una somma a titolo di tassa di ammissione nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.
- d) Aprire il libretto di prestito sociale nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione:

11.2 Il Socio Cooperatore è tenuto:

- a) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate

dagli Organi sociali;

- b) al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai beni e servizi ricevuti;
- c) al versamento dell'eventuale contributo annuo delle spese non riconducibili alla gestione degli immobili, nella misura deliberata dagli Amministratori per la copertura delle spese amministrative della Cooperativa;
- d) a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale;
- e) a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Cooperativa;
- f) a comunicare mediante lettera raccomandata A/R ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare prova dell'avvenuto ricevimento, gli eventuali cambiamenti del proprio domicilio e/o del luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Cooperativa;
- g) a produrre alla Cooperativa documenti e certificazioni dalla stessa richiesti per la verifica in qualsiasi momento dei requisiti previsti per il mantenimento della qualifica di Socio.

11.3 La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione dalla Cooperativa e per morte.

11.4 I soci finanziatori sono obbligati:

- a) a effettuare il versamento del capitale sottoscritto nella misura minima del venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) a osservare lo Statuto sociale, il presente Regolamento e le delibere assembleari e di Consiglio di Amministrazione adottate e concernenti disposizioni relative ai soci finanziatori.

## **Articolo 12) — Recesso del Socio Cooperatore.**

- 12.1 Il recesso del Socio Cooperatore è consentito:
- a) nei casi previsti dalla legge;
  - b) qualora non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, anche in via temporanea;
  - c) abbia perduto i requisiti per l'ammissione.
- 12.2 E' vietato in ogni caso il recesso parziale.
- 12.3 La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata con raccomandata a/r o a mano all'Organo amministrativo che deve esaminarla entro giorni sessanta dal relativo ricevimento, comunicandone, nei sessanta giorni successivi, e sempre con raccomandata a/r o a mano, al Socio Cooperatore il provvedimento di accoglimento o di rigetto. In quest'ultimo caso il Socio nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in Tribunale.
- 12.4 I rapporti mutualistici col Socio receduto si risolvono con la chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui il recesso è stato comunicato, oppure contestualmente allo scioglimento del rapporto sociale, e cioè con la comunicazione del provvedimento che accoglie la domanda. Tale decisione è rimessa all'Organo amministrativo.
- 12.5 Il Socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota sociale.

## **Articolo 13) — Esclusione del Socio Cooperatore.**

- 13.1 L'esclusione del Socio Cooperatore è deliberata dal Consiglio di amministrazione nei casi previsti dalla legge e in tutti i casi in cui il Socio non rispetti gli obblighi previsti dall'art. 11.2 del presente statuto ed in particolare:
- a) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
  - b) nel caso in cui, previa intimazione da parte degli Amministratori, non esegua, in tutto o in parte, il versamento della partecipazione sottoscritta o non adempia alle obbligazioni

- assunte a qualunque titolo nei confronti della Cooperativa o si renda moroso, in tutto o in parte nel versamento degli importi dovuti;
- c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, o dal rapporto mutualistico;
  - d) nel caso in cui arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale e in caso di assegnazione in godimento dell'alloggio non lo occupi o lo ceda in uso ad altri;
  - e) in caso di prolungata irreperibilità del Socio con il quale non intercorrono scambi mutualistici, o quando, benché regolarmente convocato, non si presenti, senza giustificato motivo, a chiarire la propria posizione o non abbia adempiuto alle comunicazioni di cui all'art. 11.2 lettera f).
  - f) nei casi di cui all'art. 2286 cod. civ.
- 13.2 La relativa delibera va comunicata con raccomandata a/r o a mano al Socio che, nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in Tribunale.
- 13.3 L'esclusione produce effetto dal momento dell'assunzione del relativo provvedimento.
- 13.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

#### **Articolo 14) — Morte del Socio Cooperatore.**

- 14.1 Ove chiamati all'eredità, al Socio deceduto si possono sostituire nella qualità di Socio Cooperatore, conservandone l'anzianità di adesione alla Cooperativa, gli eredi, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'adesione.
- 14.2 Nel caso di pluralità dei suindicati eredi, i medesimi devono indicare, con atto autenticato da notaio, quello che tra di essi, dotato dei requisiti richiesti, subentrerà nel rapporto sociale, con rinuncia da parte degli altri.

In assenza di sostituzione nel rapporto sociale, gli eredi, con le modalità sopra indicate, hanno in ogni caso diritto alla liquidazione della quota.

- 14.3 La sostituzione del Socio deceduto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla Cooperativa o sia stato avviato il procedimento di esclusione; qualora esistano debiti scaduti del Socio defunto nei confronti della Cooperativa, la sostituzione è subordinata alla preventiva estinzione egli stessi, per capitale, interessi ed eventuali spese. Sulla richiesta di sostituzione decidono gli Amministratori ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.
- 14.4 Le modalità di successione al Socio deceduto assegnatario sono disciplinate da apposito regolamento di assegnazione alloggi.
- 14.5 Il certificato di morte del Socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti la esistenza delle persone che possono sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, che deve rispettare le modalità richieste per l'ammissione a Socio devono essere inviate alla Cooperativa, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta, entro sei mesi dalla data del decesso. Trascorso inutilmente tale termine, la quota del Socio deceduto è liquidata ai sensi del presente Statuto ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il Socio deceduto e la Cooperativa sono risolti.

#### **Articolo 15) – Liquidazione della partecipazione sociale.**

- 15.1 Il Socio receduto, o escluso, ovvero gli eredi o i legatari del Socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota sociale in misura non superiore al valore nominale delle quote versate, ad esclusione delle eventuali somme versate a titolo di sovrapprezzo.
- 15.2 Sulle somme liquidate, la Cooperativa ha diritto di rivalersi per i crediti scaduti nei confronti del Socio receduto, escluso o deceduto e relativi interessi e spese.

- 15.3 La liquidazione della quota sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, verrà rimborsata agli aventi diritto entro 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è estinto. Il sovrapprezzo, se versato all'atto della sottoscrizione rimarrà comunque nel patrimonio della cooperativa,
- 15.4 Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale e il relativo valore è devoluto a riserva legale.

#### **TITOLO IV**

##### **SOCI FINANZIATORI E STRUMENTI FINANZIARI - PRESTITI**

###### **Articolo 16) — Soci Finanziatori.**

- 16.1 Ai sensi dell'articolo 2526 del Codice civile, possono essere ammessi alla cooperativa anche soci finanziatori ai sensi dell'articolo 7.1. nel rispetto delle finalità mutualistiche della Cooperativa.

I conferimenti dei Soci Finanziatori sono imputati a una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa e possono essere rappresentati da quote .

L'emissione di quote destinate ai soci finanziatori è disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria che stabilisce:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) le modalità di sottoscrizione e versamento;
- c) i soggetti a cui l'emissione è rivolta;
- d) le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci finanziatori sulle quote emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2524, del Codice civile;
- e) l'eventuale sovrapprezzo;
- f) i criteri per la determinazione del valore di rimborso delle quote, con particolare riferimento alle modalità di attribuzione delle riserve divisibili eventualmente ad essi spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo; dovranno, in ogni caso, essere

rispettate le modalità previste dagli articoli 2437 e seguenti del Codice civile;

- g) i diritti amministrativi e/o i diritti e privilegi patrimoniali eventualmente attribuiti ai portatori delle quote stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto;
- h) le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento.

La delibera di emissione disciplina altresì il diritto di recesso e può stabilire ulteriori ipotesi di abbandono della compagine societaria oltre a quelle previste dalla legge.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo i criteri riportati al precedente punto f).

La deliberazione di emissione stabilisce altresì i compiti attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento delle quote.

#### **Articolo 17) — Strumenti finanziari partecipativi cooperativi**

- 17.1 E' consentito alla Cooperativa emettere strumenti finanziari partecipativi cooperativi **(in breve SFPC)** destinati ai Soci cooperatori e/o ai Soci Cooperatori assegnatari o a terzi, anche con durata limitata.
- 17.2 L'emissione degli strumenti finanziari cooperativi SFPC deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria la quale dovrà approvare:
  - a. l'importo complessivo dell'emissione;
  - b. i diritti patrimoniali di partecipazione e gli eventuali privilegi attribuiti ai titoli e l'esercizio di diritti amministrativi;
  - c. l'eventuale diritto d'opzione a favore dei Soci cooperatori;
  - d. l'eventuale fissazione di un sovrapprezzo per gli strumenti finanziari destinati a Soci non cooperatori.
  - e. il relativo Regolamento che dovrà prevedere le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, delegando ogni ulteriore determinazione e attività – nel rispetto dei suddetti limiti di importo o numero e di tempo previsti dalla delibera di

emissione - al Consiglio di Amministrazione, che provvederà, a titolo meramente esemplificativo, all'integrazione del Regolamento, nonché alle modifiche dello stesso che siano state delegate dall'assemblea, al collocamento degli SFPC, determinandone i tempi delle singole emissioni (anche in più tranches) e i relativi importi, il tasso di remunerazione, provvedendo all'offerta degli SFPC in sottoscrizione ai destinatari, al perfezionamento dell'apporto, alla consegna dei certificati incorporanti gli SFPC, alla sostituzione dei titoli, alle conseguenti rappresentazioni contabili nonché alle modifiche e/o integrazioni del Regolamento, conseguenti alle determinazioni e attività delegate dall'assemblea al Consiglio di Amministrazione ovvero necessarie o opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, in ogni caso a condizione che tali modifiche e/o integrazioni non pregiudichino i diritti dei Titolari degli SFPC. In caso di modifiche o integrazioni del Regolamento da parte del Consiglio di amministrazione, il relativo verbale deve essere redatto da un notaio.

- f. Le partecipazioni dei Titolari Strumenti finanziari Partecipativi Cooperativi SFPC sono rappresentate da titoli nominativi.

#### **Articolo 18) — Diritti dei Soci Finanziatori e dei Titolari di SFPC**

18.1 Ai Soci Finanziatori ed ai Titolari di SFPC in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di un Amministratore per ogni categoria. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ad ogni categoria mediante votazione separata.

I regolamenti di emissione possono attribuire il diritto all'eventuale distribuzione delle rispettive riserve patrimoniali divisibili di cui all'art. 22 dello statuto.

#### **Articolo 19) – Assemblee speciali**

19.1 I Soci finanziatori e i Titolari degli SFPC si costituiscono nelle rispettive assemblee speciali di categoria. L'assemblea speciale di ciascuna categoria può deliberare, fermo quanto previsto dai rispettivi regolamenti di emissione:

- a) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti della

categoria;

- b) sulla nomina del consigliere di amministrazione di sua spettanza che non potrà rivestire l'incarico di Presidente del Consiglio;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- e) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria.

L'assemblea speciale è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari o dei Titolari SFPC.

Si applicano alle assemblee speciali, in quanto compatibili e non derogate dal Regolamento, le disposizioni di cui agli artt. 31, 32 e 33 del presente statuto; il verbale deve essere redatto da notaio.

#### **Articolo 20) - Trasferibilità delle quote dei Soci Finanziatori**

20.1 Le quote dei Soci Finanziatori sono trasferibili .

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le quote dei Soci Finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il Soci Finanziatori che intenda trasferire le quote comunica il proposto acquirente al consiglio di amministrazione, il quale ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Il presente articolo non si applica agli SFPC, la cui trasferibilità è disciplinata dal regolamento approvato dalla delibera di emissione.

#### **Articolo 21) —Prestiti sociali.**

- 21.1 I prestiti effettuati alla Cooperativa rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale e costituiscono pertanto un impegno a cui i Soci sono tenuti nella misura compatibile con le loro disponibilità.
- 21.2 I prestiti possono essere ordinari o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Cooperativa e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione di una parte del prestito.
- 21.3 Gli interessi corrisposti sui prestiti dei Soci Cooperatori e l'importo complessivo dei prestiti effettuati a ciascun Socio non possono superare i limiti massimi previsti dalla normativa vigente.
- 21.4 La raccolta del risparmio è consentita nei confronti dei Soci regolarmente iscritti nei termini di legge con modalità e limiti derivanti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
- La raccolta del risparmio non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione o gestione di mezzi di pagamento conformemente alle disposizioni normative vigenti.
- 21.5 I prestiti sono utilizzati dalla Cooperativa esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale.
- 21.6 Le modalità di raccolta e restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dal Consiglio di Amministrazione, così come le condizioni

contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono demandate ad essi dal Regolamento deliberato dall'Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate ai Soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Cooperativa; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.

21.7 I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal contratto che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione e di fruizione.

21.8 Non costituiscono altresì raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai Soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Cooperativa. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Cooperativa ed il Socio.

## **TITOLO V**

### **PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO - RISTORNI**

#### **Articolo 22) — Patrimonio sociale.**

22.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale variabile;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalle riserve indivisibili previste dalla legge o dal presente Statuto e/o deliberate dall'Assemblea;
- d) dall'eventuale riserva da sovrapprezzo quote ;

- e) dalle riserve divisibili, formate dai relativi conferimenti in denaro ed esclusivamente riservate ai soci finanziatori;
- f) dalle riserve divisibili formate (nella misura prevista dal relativo regolamento) mediante gli apporti versati dai titolari di SFPC ed esclusivamente riservate ai suddetti titolari
- g) dagli altri fondi e riserve eventualmente previsti dalla legge.

22.2 Le riserve, ad eccezione di quelle destinate ai soci finanziatori o ai Titolari di SFPC, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i Soci Cooperatori durante la vita della Cooperativa, né nell'atto del suo scioglimento.

### **Articolo 23) – Capitale sociale.**

23.1 Il capitale sociale della Cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da:

- a) un numero illimitato di quote ordinarie di diverso ammontare emesse a favore del Soci Cooperatori delle quali la Cooperativa rilascia apposita ricevuta attestante il valore delle stesse;
- b) dalle quote emesse a favore dei Soci Finanziatori delle quali la Cooperativa rilascia apposita ricevuta attestante il valore delle stesse;

23.2 Le quote ordinarie e le quote di soci finanziatori sono nominative.

Non costituiscono quote gli strumenti finanziari partecipativi emessi ai sensi dell'art. 17 del presente statuto.

23.3 Il valore delle quote non può essere inferiore al valore minimo né superiore al valore massimo previsto dal Codice civile.

23.4 La Cooperativa può, in conformità ai disposti di cui agli artt. 2529 e 2545 quinquies del Codice civile, acquistare o rimborsare proprie quote e l'acquisto o il rimborso siano fatti nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito all'acquisto ed al rimborso; in ogni caso la Cooperativa non potrà emettere nuove quote se non dopo aver ricollocato tutte quelle da essa possedute. Il corrispettivo dell'acquisto delle proprie quote

ordinarie non potrà, comunque, eccedere il loro valore nominale.

- 23.5 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o soci.
- 23.6 Oltre al denaro, i Soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.
- 23.7 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal Codice civile.

#### **Articolo 24) – Ristorni.**

- 24.1 Per le attività mutualistiche i cui Regolamenti prevedano l'eventuale distribuzione dei ristorni ai Soci Cooperatori che vi abbiano partecipato, l'Assemblea ne determina la misura, su proposta del Consiglio di Amministrazione, applicando i criteri previsti dai relativi Regolamenti e proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici risultanti dai dati inerenti l'attività svolta con i Soci Cooperatori riportati nel bilancio. L'Assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun Socio Cooperatore esclusivamente mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

#### **Articolo 25) — Esercizi sociali — Bilancio di esercizio.**

- 25.1 Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.
- 25.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

## **Articolo 26) — Destinazione degli utili di esercizio.**

- 26.1 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla collocazione degli utili annuali destinandoli:
- a) una quota, non inferiore al minimo stabilito dalla legge, alla riserva legale;
  - b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
  - c) un'eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti fissati dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
  - d) una quota di utili che, eventualmente, residuasse può essere accantonata a riserva divisibile riservata ai soci finanziatori;
  - e) una quota di utili può essere accantonata a riserva divisibile riservata ai titolari di strumenti finanziari partecipativi cooperativi o distribuita ai medesimi, secondo le previsioni del relativo regolamento, che potrà anche rendere obbligatoria per l'assemblea tale destinazione, anche con prevalenza su altre destinazioni, fatte salve quelle inderogabili di cui alle precedenti lettere a) e b), e fermo il divieto di distribuzione di riserve indivisibili per legge o per statuto;
  - f) quanto residua alle riserve disponibili e indivisibili.

## **TITOLO V**

### **ORGANI DELLA SOCIETA'**

## **Articolo 27) — Organi della Cooperativa.**

- 27.1 Sono organi della Cooperativa:
- a) l'Assemblea dei Soci;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Presidente della Cooperativa;
  - d) gli Organi di Controllo;
  - e) le Assemblee speciali dei Soci finanziatori e dei Titolari degli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Cooperativa.

### **Articolo 28) — Assemblea.**

28.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

### **Articolo 29) — Competenze dell'Assemblea ordinaria.**

29.1 L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca gli Amministratori; nomina gli Organi di Controllo;
- c) determina l'emolumento complessivo per il Consiglio di Amministrazione e per gli Organi di Controllo;
- d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati;
- e) delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto, o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione, determinando i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica nei confronti degli stessi Soci, o per le materie per le quali sia richiesto l'esame da parte del Collegio Sindacale, se nominato;
- f) potrà inoltre deliberare all'atto della nomina, un accantonamento annuo a garanzia di uno o più Amministratori, da corrispondere a fine mandato a titolo di Trattamento di Fine Mandato (TFM).

### **Articolo 30) — Competenze dell'Assemblea straordinaria.**

30.1 L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello Statuto;
- b) sulle fusioni e scissioni, salvo il caso di fusione per incorporazione di Cooperativa

interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possieda almeno il novanta per cento delle quote o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione ai sensi del Codice civile.

- c) sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- d) sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, e sui relativi poteri;
- e) sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge.

### **Articolo 31) – Convocazione dell'Assemblea.**

31.1 L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo in sede ordinaria o straordinaria, nei casi e con le modalità di legge, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione viene altresì fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima né essere successivo di oltre trenta giorni, anche in caso di convocazione con specifico avviso. Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.

31.2 L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è pubblicato su uno dei seguenti quotidiani: "La Repubblica", "Il Corriere della Sera", "Il Sole 24 Ore", "Italia Oggi" ed è affisso nella sede della Cooperativa, o in alternativa è inviato individualmente ai Soci ed è esposto in ogni ingresso degli edifici di proprietà della stessa, nel medesimo termine di quindici giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite al presente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta o telematica finalizzata a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee dei Soci.

- 31.3 L'assemblea è convocata nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.
- 31.4 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'esame del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni.
- 31.5 L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta, con la indicazione delle materie da trattare ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto di una relazione da essi predisposta.

**Articolo 32) – Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea.**

- 32.1 Hanno diritto di voto nell'Assemblea i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i Soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di voto.
- 32.2 Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota versata.
- 32.3 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto.
- 32.4 In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.
- 32.5 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. Sono fatti salvi i quorum deliberativi e costitutivi inderogabili fissati dalla legge e dal presente Statuto.

32.6 Non è ammesso il voto segreto.

32.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa o da un Vicepresidente o, in caso di loro rinuncia o assenza, da un Socio nominato dai Soci presenti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorra, due o più scrutatori. Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto da notaio.

32.8 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che deve indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, per ciascuna votazione, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti e contrari. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

#### **Articolo 33) – Intervento e voto.**

33.1 I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio, esclusi gli Amministratori, i componenti dell'Organo di controllo ed i dipendenti sia della Cooperativa che di società da questa controllate.

33.2 La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima; il rappresentante può farsi sostituire solo da altro Socio che sia espressamente indicato nella delega. I documenti relativi devono essere conservati dalla Cooperativa.

33.3 Ciascun Socio non può portare più di due deleghe.

#### **Articolo 34) – Assemblee separate.**

34.1 Le Assemblee separate sono previste quando i Soci superino il numero di tremila e la

Cooperativa svolga la propria attività in più Province ovvero quando i Soci superino il numero di cinquecento e la Cooperativa realizzi più gestioni mutualistiche.

- 34.2 E' facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire le Assemblee separate ove le ritenesse utili.
- 32.3 Le Assemblee separate sono composte, ciascuna, da un numero di Soci non inferiore a cinquanta e per ciascuna è indicata la sede di convocazione.
- 34.4 Nel caso in cui siano adottate le Assemblee separate, l'Assemblea ordinaria dei Soci è sostituita dalla Assemblea generale dei Soci delegati dalle Assemblee separate.
- 34.5 La convocazione delle Assemblee separate da parte degli Amministratori deve precedere di almeno cinque giorni quella dell'Assemblea generale; l'avviso di convocazione è unico sia per le Assemblee separate che per quella generale.
- 34.6 Le Assemblee separate sono disciplinate da apposito regolamento approvato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea ordinaria.
- 34.7 I verbali delle Assemblee separate sono riportati sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee quali allegati al verbale dell'Assemblea generale.

#### **Articolo 35) – Competenze e modalità di funzionamento delle Assemblee speciali.**

- 35.1 Le modalità di funzionamento delle Assemblee speciali sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea straordinaria.

#### **Articolo 36) – Organo amministrativo.**

- 36.1 La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a ventuno. All'atto della nomina l'Assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.
- 36.2 Gli Amministratori devono essere scelti tra i Soci cooperatori iscritti da almeno novanta

giorni, in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato attivato un procedimento di esclusione e non sia stata pronunciata interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, né la dichiarazione di insolvenza ovvero tra le persone, con i medesimi requisiti, indicate dai Soci cooperatori persone giuridiche.

In deroga a quanto già previsto gli Amministratori nominati dai Soci Finanziatori e dai Titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi ai sensi dell'art. 18.1 possono anche non essere soci. Ogni categoria potrà nominare un solo amministratore.

- 36.3 Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Il loro mandato scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dalla carica ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.
- 36.4 Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea, qualsiasi sia la fonte della loro nomina, anche senza giusta causa; in quest'ultimo caso però essi hanno diritto al risarcimento del danno.
- 36.5 Il Consiglio di Amministrazione ripartisce tra i suoi membri l'emolumento stabilito dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro elezione e delibera inoltre il compenso ai consiglieri investiti di specifici incarichi.
- 36.6 Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità e decadenza previste dalla legge; nel caso in cui un consigliere già in carica venisse a trovarsi successivamente alla nomina in una di esse, decade immediatamente dal suo ufficio.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono assumere la qualità di Soci illimitatamente responsabili in Cooperativa concorrenti, né esercitare un'attività concorrente con

quella della Cooperativa, per conto proprio o di terzi, salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea. L'Amministratore che non osservi anche uno solo dei suddetti divieti decade di diritto dalla carica e risponde dei danni.

36.7 Oltre che per i motivi di cui al precedente comma, decade di diritto dalla carica l'Amministratore che:

- a) perda i requisiti per essere Socio, incorra in una delle cause che comportano l'esclusione dalla Cooperativa o sia inabilitato o interdetto o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia dichiarato fallito;
- b) non provveda al versamento di quanto dovuto alla Cooperativa entro il termine che gli è stato indicato;
- c) non sia presente, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive o a sei riunioni anche non consecutive del Consiglio di Amministrazione, nel corso del mandato o a più di tre adunanze dell'Assemblea.

36.8 Il verificarsi di una causa di decadenza è accertato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ne dà immediata comunicazione al consigliere cessato. La sostituzione del consigliere cessato avviene a norma di legge.

#### **Articolo 37) — Poteri del Consiglio di Amministrazione.**

37.1 Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

della Cooperativa ad eccezione di quelli di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci.

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- b) le fusioni e le scissioni di Cooperativa nei casi previsti dal Codice civile;
- c) l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, ad eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in quote ;
- d) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative inderogabili che non comportino valutazioni discrezionali;

salvo il caso in cui il Consiglio ravvisi l'opportunità che le summenzionate deliberazioni vengano comunque assunte dall'Assemblea straordinaria dei Soci.

37.2 Al Consiglio di Amministrazione competono, a maggior precisazione dei poteri di cui al comma precedente, ed a puro titolo esplicativo e non tassativo, i seguenti poteri:

- a) assumere mutui e finanziamenti da istituti di credito, assumere finanziamenti e fondi, prestare avalli, fidejussioni e costituzione di depositi cauzionali o garanzie anche reali a favore di terzi;
- b) concedere e cancellare ipoteche;
- c) acquistare o cedere aziende, rami d'azienda e/o partecipazioni;
- d) deliberare conferimenti di beni e/o rami aziendali;
- e) alienare, acquistare, assegnare in proprietà e permutare immobili in genere.

37.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori e procuratori e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Cooperativa ed eventualmente a terzi, con espresso

divieto di delegare:

- a) le materie previste dal quarto comma dell'articolo 2381 del codice civile;
- b) i poteri in materia di ammissione dei Soci, recesso ed esclusione dei Soci;
- c) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci;
- d) la redazione del bilancio d'esercizio.

Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

**Articolo 38) — Cessazione dalla carica e delibere del Consiglio di Amministrazione.**

- 38.1 Per la cessazione dall'ufficio e la sostituzione troveranno applicazione le norme del Codice Civile.
- 38.2 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. È possibile partecipare alla riunione a mezzo di teleconferenza, ove sia garantita la contestualità di discussione e deliberazione.
- 38.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. È vietato il voto segreto e per rappresentanza. I Consiglieri che abbiano dichiarato il proprio interesse in un'operazione oggetto di deliberazione non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza di cui sopra; sono invece computati i Consiglieri che si siano volontariamente astenuti.
- 38.4 Il Consiglio d'Amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della Cooperativa, a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova

dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli Amministratori, ed ai Sindaci ove nominati, almeno 5 giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno.

38.5 Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione quando vi partecipino tutti gli Amministratori, ed i Sindaci effettivi, se eletti, ne siano stati informati.

38.6 Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un segretario, anche non Amministratore, nominato di volta in volta dal Presidente, salvo che nei casi in cui la legge esiga la verbalizzazione notarile; il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, e dovrà essere trascritto nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 39) – Presidente del Consiglio di Amministrazione e poteri di rappresentanza.**

39.1 Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta nomina fra i propri componenti il Presidente e uno o più Vice-Presidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di sua impossibilità ad esercitare le proprie competenze.

La rappresentanza legale della Cooperativa di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al Presidente al quale compete anche la promozione e l'indirizzo dell'attività della Cooperativa per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale.

## **TITOLO VII**

### **CONTROLLI**

#### **Articolo 40) — Organi di Controllo.**

40.1 Nei casi in cui la legge lo impone ovvero qualora lo decida l'Assemblea ordinaria dei Soci, la

Cooperativa nomina un Organo di Controllo e/o un Revisore.

- 40.2 L'Organo di Controllo, composto da tre sindaci effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti, è nominato dall'Assemblea; il Revisore può essere una persona fisica o una Cooperativa di Revisione.
- 40.3 La Cooperativa può altresì decidere di affidare il controllo sulla gestione all'Organo di Controllo e la revisione legale dei conti al Revisore.
- 40.4 Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'Organo di Controllo e del Revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di Cooperativa cooperative che adottano le disposizioni sulle Cooperative per quote .

## **TITOLO VIII**

### **NORME FINALI**

#### **Articolo 41) — Scioglimento e liquidazione della Cooperativa.**

- 41.1 Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di legge, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, decide:
- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
  - b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
  - c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

#### **Articolo 42) — Liberalità, lasciti e donazioni.**

42.1 La Cooperativa può accettare lasciti, donazioni, liberalità e contributi che saranno destinati secondo le volontà espresse dal benefattore o evidenziate nel lascito testamentario; in mancanza di queste, il Consiglio di Amministrazione costituirà un apposito fondo di riserva indivisibile.

42.2 I fondi costituiti con lasciti, donazioni, liberalità e contributi ed i relativi interessi saranno destinati a finanziare opere sociali, una speciale assistenza ai Soci, opere di istruzione e di educazione e in nessun caso potranno passare a profitto dei Soci.

#### **Articolo 43) — Requisiti mutualistici.**

43.1 Sono inderogabili e devono essere di fatto osservate le clausole mutualistiche previste dal Codice civile, dalle leggi speciali e dal presente Statuto.

#### **Articolo 44) — Devoluzione del patrimonio sociale.**

44.1 Quanto alla devoluzione del patrimonio sociale si applicano le disposizioni di legge previste per le cooperative a mutualità prevalente e quelle del presente Statuto.

#### **Articolo 45) – Disposizioni integrative.**

45.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.